## GPDP.Ufficio.PROTOCOLLO.U.0031777.18-12-2012.h.17:21



DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI E RETI TELEMATICHE

SIL 2004,000 88 MONDER 2008

Sig. Antonello Zappadu zappadu@zappadu.com

OGGETTO: richiesta di chiarimenti sul divieto di pubblicazione delle immagini relative alla diffusione delle foto riguardanti l'on. Silvio Berlusconi a Villa Certosa. (Fasc.74906/DCRT/GP).

Si fa riferimento alla Sua richiesta di chiarimenti del 26 novembre 2012, con la quale chiede all'Autorità che venga disposta una "ricognizione sui luoghi" per poter verificare se e come l'on. Berlusconi fosse riconoscibile ad occhio nudo dalle postazioni dalle quali la S.V. avrebbe scattato le fotografie del 13 aprile 2007 e quelle del 23 giugno 2011 e chiede, altresì, le determinazioni assunte da questa Autorità in seguito alla segnalazione-denuncia presentata dall'on. Berlusconi il 21 luglio 2011.

Questo Ufficio osserva quanto segue:

1) Per quanto concerne la diffusione delle fotografie sul settimanale "Oggi" (n. 17 del 25 aprile 2007), questa Autorità ha disposto un provvedimento di blocco in data 21 aprile 2007 (doc. web n. 1400655), confermato in provvedimento di divieto in data 13 settembre 2007 (doc. web n. 1620926). In tali provvedimenti questa Autorità ha osservato che il trattamento in oggetto ha violato, per un verso, principi del Codice applicabili a qualunque trattamento di dati personali, da chiunque effettuato: ossia il dovere di trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice). E, per altro verso, alcuni specifici obblighi sussistenti in capo a chi effettua trattamenti di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica: in particolare laddove tutela il domicilio, richiedendo il rispetto delle norme di legge e l'"uso corretto di tecniche invasive" (art. 3 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica). Tali violazioni prescindono, quindi, dalla circostanza che la S.V. si sia introdotto o meno nelle proprietà dell'on. Berlusconi (ossia a prescindere dalla violazione dell'art. 614 c.p).

A seguito dell'impugnazione da parte di RCS PERIODICI S.p.A., il Tribunale di Milano con sentenza n. 7463 del 9 giugno 2008 ha respinto il ricorso, confermando il provvedimento adottato dal Garante per i profili relativi alla violazione dell'art. 11 d.lgs. 196 del 2003 e dell'art. 3 del codice deontologico dei giornalisti.

Da quanto ricostruito si ricava che il provvedimento di divieto di utilizzo delle foto in questione è stato confermato dal giudice civile, con sentenza passata in giudicato. Per quanto riguarda la violazione del codice in materia di protezione dei dati personali, quindi di competenza dell'Autorità, la vicenda è pertanto da considerarsi conclusa.

Per quanto riguarda, invece, i procedimenti di competenza del Giudice ordinario, relativi ai delitti previsti dagli artt. 614 e 615 bis c.p. (rispettivamente: violazione di domicilio; interferenze illecite nella vita privata), dalla documentazione che Lei ci ha inviato, il primo risulta essere stato archiviato dal Tribunale di Tempio Pausania il 23 febbraio 2012, il secondo invece è ancora pendente posto che, l'udienza presso il medesimo Tribunale di Tempio Pausania risulta che sia stata fissata il 12 marzo 2013.



2) Per quanto concerne la diffusione delle fotografie sul settimanale L'Espresso (n. 25 del 23 giugno 2011), questa Autorità, in seguito alla segnalazione/denuncia presentata dall'on. Berlusconi il 21 luglio 2011 ha avvito l'istruttoria preliminare, e, nell'ambito di tale istruttoria sono pervenuti documenti e perizie contrastanti.

Il 9 settembre 2011 questa Autorità, poiché l'on. Berlusconi nella segnalazione del 21 luglio aveva dichiarato di aver interessato della medesima vicenda anche "le autorità giudiziarie competenti", e una volta appreso che di tale questione è stata investita la Procura di Tempio Pausania (che ha disposto il sequestro del materiale fotografico presso la redazione del settimanale), ha chiesto elementi a tale Procura al fine di acquisire elementi utili a chiarire gli aspetti tecnici controversi e di assicurare un più efficace coordinamento delle proprie attività con quelle eventualmente intraprese dalla Procura di Tempio Pausania.

Pertanto il procedimento davanti al Garante è stato sospeso in attesa degli elementi richiesti.

IL DIRIGENTE